



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI

- SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI -

nella persona del **GIUDICE MONOCRATICO** dott. **NICOLA GRAZIANO**, al termine dell'udienza di discussione del 18 novembre 2010, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 827 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2001, ed avente ad oggetto **risarcimento danni** - e promossa

DA

IANUARIO ANTONIO, rapp.to e difeso dall'Avv. Andrea Faiello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Giugliano in Campania alla via Vittorio Veneto n. 7, giusta mandato a margine dell'atto di citazione

- PARTE ATTRICE -

CONTRO

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, in persona del **Sindaco p.t.**, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale al Corso Campano n. 200, rapp.to e difeso dall'Avv. Carlo Duraturo con studio in Giugliano in Campania alla via Santa Rita da Cascia n. 35, giusta mandato in calce all'atto di citazione notificato

- PARTE CONVENUTA -

CONCLUSIONI e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO come in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, la parte attrice Prof. Antonio Ianuario, premesso di aver realizzato all'esito di un appalto concorso verso la fine degli anni '80 per conto del Comune di Giugliano in Campania un monumento ai caduti di tutte le guerre e che lo stesso era stato poi collocato nella piazza antistante il palazzo municipale del Comune convenuto (e precisamente Corso Campano – Piazza Municipio),

rilevato che dopo alcuni anni e precisamente in data 24 luglio 1999, dopo che il monumento era stato rimosso dalla suddetta piazza Municipio per essere riparato in quanto precedentemente oggetto di atti vandalici, allo stesso veniva comunicato che era intenzione dell'amministrazione di ricollocare il monumento nel piazzale antistante il cimitero, citava in giudizio il Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali, morali, da perdita d'immagine artistica, commerciale e professionale, dallo stesso patiti per l'illegittimo comportamento posto in essere dall'Amministrazione comunale, il tutto previa disapplicazione del provvedimento di ricollocazione del monumento nel piazzale antistante il cimitero e/o previo accertamento del grave inadempimento contrattuale del Comune convenuto.

A fondamento della pretesa la parte attrice esponeva che la posa in opera del monumento nella centralissima Piazza Municipio era da considerarsi parte integrante del contratto intercorso tra esse parti in quanto la lettera di invito predisposta dall'Amministrazione comunale espressamente indicava come "preferibile" posto ove collocare il monumento proprio la Piazza Municipio anche se poi veniva aggiunto che il Comune si riservava il diritto di collocare il monumento in altra piazza principale del Comune e che comunque dopo gli anni trascorsi la stessa opera era divenuta parte integrante della struttura urbana ed architettonica della zona ove era situato il Palazzo di Città, contribuendone alla sua caratterizzazione turistica.

Inoltre sosteneva esso attore che lo spostamento dell'opera nella Piazza antistante il cimitero era da ritenersi fortemente lesiva della sua immagine in quanto consistente in un atto di vero e proprio declassamento essendo il cimitero di Giugliano in Campania posto in una zona scarsamente abitata, poco illuminata e difficilmente raggiungibile, in altre parole sostenendo che il monumento era stato riposizionato in una zona periferica, degradata ed isolata, ricovero anche di tossicodipendenti e malintenzionati e sempre piena di rifiuti e cartacce.

Si costituiva in giudizio la parte convenuta che nel resistere sosteneva l'infondatezza della domanda attorea, negando ogni atteggiamento discriminatorio riferibile ad essa Amministrazione comunale.

Negava essa Amministrazione resistente il vincolo contrattuale invocato dalla parte attrice e concretizzantesi nell'obbligo di posizionare il monumento solo nella Piazza Municipio, riferendo con precisione che la originaria lettera con la quale si dava inizio alla procedura di appalto

concorso ed indirizzata al Prof. Ianuario Antonio, oggi parte attrice, (prot. n. 13430 del 3 maggio 1985), conteneva l'invito rivolto all'artista affinché egli partecipasse alla gara di appalto per la realizzazione di un Monumento a tutti i caduti di tutte le guerre precisandosi che la realizzanda statua sarebbe stata probabilmente installata in Piazza Municipio ma che l'Amministrazione si riservava la facoltà di spostare altrove la posa del monumento e che il Comune sarebbe rimasto proprietario esclusivo e con ogni diritto di privativa del progetto prescelto.

Negava poi la parte convenuta alcuna lesione del diritto di autore, pure invocata dalla parte attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 633/41 che espressamente stabilisce che alle Pubbliche Amministrazioni spetta il diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese, sostenendo, in parte qua, anche il difetto di legittimazione attiva della parte attrice.

Entrambe le parti chiedevano la vittoria delle spese del giudizio.

Istruita la causa a mezzo dell'escussione dei testi, espletata la CTU, all'udienza del 17 settembre 2010, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva assegnata in decisione, previa la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Ciò precisato, la domanda attorea è infondata e quindi va rigettata per quanto di seguito di dirà.

In effetti affinché possa ritenersi integrata la fattispecie di un illecito civile fonte di responsabilità ogni qual volta ricorre un'agire della Pubblica Amministrazione deve essere necessariamente individuato il comportamento ovvero il provvedimento amministrativo lesivo dell'altrui diritto che, se illegittimo, deve essere previamente disapplicato.

Nel caso di specie, quindi, l'interrogativo dal quale prendere le mosse è il seguente: poteva l'Amministrazione comunale convenuta decidere di ricollocare il monumento realizzato dalla parte attrice in una Piazza diversa dalla Piazza Municipio o la decisione del 24 luglio 1999 a mezzo della quale il Sindaco del Comune di Giugliano in Campania comunicava di ricollocare il monumento nel piazzale antistante il cimitero è da ritenersi in violazione degli impegni contrattualmente assunti tra l'artista e l'Amministrazione stessa il 20 marzo 1986 (contratto rep. N. 212/86)? Nel primo caso, evidentemente, la PA convenuta, manifestando un proprio potere discrezionale e non vincolato, non può essere censurata non configurando il provvedimento adottato gli estremi di un illecito civile, nel secondo caso, invece, la decisione di ricollocare la statua non

nella piazza Municipio costituirebbe un atto illecito fonte di responsabilità da inadempimento contrattuale e come tale andrebbe disapplicata e per l'effetto eventualmente condannato il Comune di Giugliano in Campania al risarcimento dei danni eventualmente patiti dalla parte attrice.

Ritiene lo scrivente Giudice che dagli atti non emerge alcun vincolo per l'Amministrazione comunale convenuta di posizionare il monumento nella Piazza Municipio per cui la decisione di rivedere l'originario posizionamento del monumento non costituisce illecito contrattuale.

In effetti come sopra precisato l'Amministrazione ebbe a comunicare agli artisti invitati a partecipare alla gare per l'appalto concorso sopra detto la propria intenzione di realizzare il monumento a tutti i caduti di tutte le guerre da porre probabilmente in Piazza Municipio senza assumere alcun vincolo contrattuale di posizionamento e quindi inamovibilità del monumento stesso.

Questa considerazione basta a destituire di fondamento la pretesa attorea ma vi è di più!

La realizzazione del monumento fu commissionata alla odierna parte attorea previa stipula di un apposito contratto nel quale si definì un prezzo di mercato dell'opera realizzanda senza che la previsione della posa in opera del monumento stesso in una particolare Piazza del Comune entrasse in gioco nel meccanismo contrattuale inter partes. In altre parole la particolare rilevanza della centralità della Piazza Municipio non ha inciso sulla determinazione del prezzo pattuito tra le parti a nulla rilevando, tra le parti stesse, la pubblicità o meno che ne derivava all'artista dal posizionamento del monumento in una particolare Piazza della Città.

Forse l'impegno di posizionarla nella centralissima Piazza Municipio del Comune di Giugliano in Campania venne assunto dagli allora Amministratori su di un piano non giuridico ma morale e come tale irrilevante per quel che qui interessa.

Una volta, quindi, commissionata l'opera d'arte, il Comune, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 633/41, ben poteva disporre nel perseguimento dei propri fini e compiti istituzionali e quindi ben poteva, come in effetti ha fatto, rivedere il suo posizionamento in ciò non potendosi vedere alcuna lesione al diritto d'autore così come pure, in modo del tutto inconferente a dire il vero, richiesto dalla parte attrice.

Nulla quindi può imputarsi all'Amministrazione comunale convenuta che con il suo comportamento non ha inteso ledere la dignità artistica e professionale della parte attrice.

Del resto non può ritenersi, quanto al merito della controversia, che dato lo spostamento del monumento da una piazza centrale ad una piazza meno centrale se ne debba ricavare inevitabilmente un danno risarcibile all'artista che il monumento stesso ha realizzato su commissione del Comune che, nell'esercizio di un potere discrezionale, ha inteso trovare per la stessa una diversa collocazione.

La particolarità della materia induce lo scrivente Giudice a disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, dichiarandosi, nello stesso tempo, irripetibili le spese di CTU già poste definitivamente a carico di parte attrice con precedente provvedimento.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI -, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- Rigetta la domanda proposta da Ianuario Antonio nei confronti del Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t.
- Compensa integralmente le spese del presente giudizio, ponendo definitivamente a carico della parte attrice Ianuario Antonio le spese di CTU già liquidate con precedente provvedimento.

Così deciso in MARANO DI NAPOLI, li 27 gennaio 2011

IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Nicola Graziano